

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2211

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHIELON, CALDEROLI

Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362,
recante norme di riordino del settore farmaceutico

Presentata il 4 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esaminando la normativa che regola il settore farmaceutico di alcuni Paesi europei quali Germania, Francia, Belgio, Spagna ed Inghilterra, è evidente una notevole difformità rispetto a quella nazionale, e questo, nonostante l'attuale normativa (la legge n. 362) risalga solo al 1991.

Infatti nei Paesi europei presi in esame l'esercizio commerciale della farmacia è libero da qualsiasi limitazione numerica in rapporto alla popolazione o, se si tiene conto di tale rapporto, questo è inteso in modo inversamente proporzionale agli abitanti, a differenza di quanto avviene in Italia. Si offre a titolo di esempio il seguente prospetto schematico:

Francia:

una farmacia ogni 3.000 abitanti nei comuni con più di 30.000 abitanti;

una farmacia ogni 2.500 abitanti nei comuni tra i 5.000 e i 30.000 abitanti;

una farmacia ogni 2.000 abitanti nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Italia:

una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni fino a 12.500 abitanti;

una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

Da ciò si evince come all'estero si parta dal presupposto che gli abitanti dei comuni con minore popolazione abbiano maggiori disagi nel raggiungere una farmacia, rispetto a quelli delle grandi città; è questa, del resto, la stessa logica che muove la previsione di cui all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del

1934, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 362 del 1991.

Si fa presente inoltre che all'estero non esistono i dispensari farmaceutici di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 221 del 1968.

Riprendendo l'esame dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie risulta eccessivo il limite di 3.000 metri posto in deroga al criterio della popolazione per l'apertura di nuove farmacie dato che tra i Paesi europei esaminati emerge che solo la Spagna pone limiti di distanza e comunque superiori a 250 metri.

Non si comprendono il senso e la logica del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 362 del 1991 (procedure concorsuali), dove si prevede che i concorsi debbano essere espletati ogni anno dispari, cosa che praticamente, comporta l'aggiudicazione della sede farmaceutica dopo tre anni dal censimento della popolazione, con grave disagio per gli utenti del servizio. Inoltre si nota l'assurdità del comma 2 di tale articolo, che limita l'accesso al concorso ai farmacisti che abbiano compiuto sessanta anni di età; a rigor di logica, se a sessanta anni non si può diventare titolari di farmacia, non si dovrebbe neppure poterla acquistare; altresì, con la stessa logica, un farmacista, al compimento del sessantesimo anno di età, dovrebbe essere posto in quiescenza.

Si fa presente che in nessun Paese europeo tra quelli esaminati si fa riferimento ad una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo 12 della legge n. 475 del 1968, come da ultimo modificato dalla legge n. 362 del 1991, che restringe la libertà professionale limitando la possibilità di accesso alla titolarità di sole due farmacie nella vita, ricordando ancora una volta che non esiste alcun limite di età per l'esercizio della professione di farmacista.

Proprio per porre rimedio alle contraddizioni evidenziate tra la legislazione italiana e quella europea e all'interno della stessa disciplina vigente in Italia, si propongono alcune modifiche alla normativa attuale, tali da renderla più « europea » e maggiormente rispondente alla logica.

Tali modifiche riguardano il rapporto tra numero di abitanti e farmacie nei comuni fino a 12.500 abitanti: il rapporto viene portato da una farmacia ogni 5.000 abitanti ad una ogni 3.000 abitanti. Il rapporto farmacia-abitanti deve tener conto, in alcune località o città, dell'aumento di popolazione nei periodi di villeggiatura: con questo accorgimento si intendono eliminare i dispensari farmaceutici (articolo 5, comma 2) e si abroga il quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Con l'articolo 2 si propone di eliminare il vincolo della titolarità di due farmacie nella vita per quanto riguarda il trasferimento di farmacie.

Con l'articolo 3 si propone di portare le distanze da 3.000 metri a 1.500 metri per le farmacie di nuova istituzione.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (procedure concorsuali) si propone di sopprimere al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 362 del 1991 la parola « dispari », al fine di rendere più celere l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, e di cancellare la limitazione all'accesso ai concorsi per chi abbia già compiuto il sessantesimo anno di età.

Infine con l'articolo 6 si propone una norma transitoria allo scopo di porre a concorso, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'assegnazione delle farmacie in base ai nuovi parametri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

« Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. Il rapporto farmacie-abitanti nelle località d'interesse turistico ed il numero delle autorizzazioni devono essere in funzione della somma degli abitanti della località stessa rispetto alle medie giornaliere delle presenze annuali di turisti rilevate dalle aziende di promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ».

ART. 2.

1. Al settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: « , per una volta soltanto nella vita, ed » sono soppresse;

b) nel secondo periodo le parole: « , per una sola volta nella vita » sono soppresse.

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 2 della legge 8

novembre 1991, n. 362, le parole « disti almeno 3.000 metri » sono sostituite dalle seguenti: « disti almeno 1.500 metri ».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la parola « dispari » è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole « che abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande » sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

ART. 5.

1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è abrogato.

2. I dispensari farmaceutici di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppressi.

ART. 6.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità comunica il numero di autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e mette a concorso il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione in base a tale numero.